



### **CAPITOLATO D'ONERI**

PROCEDURA DI GARA PER LA VENDITA A CORPO DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DALLE PIANTE "IN PIEDI" RADICATE IN SEDICI DISTINTE PARTICELLE E SUBPARTICELLE DEL BOSCO CEDUO DI LECCIO IN LOCALITA' "MONTIXEDDU", AGRO DI VILLANOVA TULO, NEI TERRENI DI PROPRIETÀ DEL MONTE DEI PASCOLI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

L'Agenzia Laore Sardegna indice una procedura di gara per la vendita a corpo del materiale legnoso ritraibile da sedici distinte particelle e subparticelle del bosco ceduo di leccio, di proprietà del demanio regionale Monte dei Pascoli, sito in località "Montixeddu", agro di Villanova Tulo.

#### ART. 1 - (VENDITORE)

L'Agenzia Laore, ente gestore dei terreni facenti parte del demanio regionale Monte dei Pascoli ai sensi della L.R. n. 44/1976, mette in vendita **per l'annata silvana 2013-2014** il materiale legnoso in piedi ritraibile dalle piante radicate nella proprietà dell'Azienda Monte Pascoli di Villanova Tulo, su tre lotti, di superficie complessiva pari a **ha 25.20**, costituiti da distinte particelle e subparticelle forestali distribuite, come indicato nel Piano di Assestamento forestale in vigore, sull'area distinta al N.C.T. al Fg. 2 mappali 71 (parte) e 4, così come segue e come meglio specificato negli articoli 3 e 12:

Lotto	N. Particella e subparticella	Superficie (ettari)	Governo	Prezzo unitario per lotto IVA esclusa (Euro)
1	40 af	0,45	A Fusto	
1	41	1,67	A Fusto	
1	43	2,77	Ceduo	
1	44 af	1,33	A Fusto	
1	44 cc	3,13	Ceduo	
Superficie lotto 1		9,35		40.612,00
2	45 af	0,38	A Fusto	
2	56 af	0,84	A Fusto	
2	56 cc	3,48	Ceduo	
2	57 af	0,52	A Fusto	
2	58 af	0,56	A Fusto	
2	58 cc	3,44	Ceduo	
Superficie lotto 2		9,22		42.498,00
3	59 af	0,47	A Fusto	
3	75 af	0,47	A Fusto	
3	75 cc	3,08	Ceduo	
3	76 af	0,90	A Fusto	
3	78	1,71	Ceduo	
Superficie lotto 3		6,63		30.118,00
Superficie totale		25,20		





#### ART. 2 - (PREZZO A BASE D'ASTA)

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario e avviene a corpo, per un valore pari ai seguenti importi a base d'asta soggetti a rialzo:

- lotto n. 1 euro 40.612,00 (quarantamilaseicentododici/00);
- lotto n. 2 euro 42.498.00 (quarantaduemilaquattrocentonovantotto/00);
- lotto n. 3 euro 30.118,00 (trentamilacentodiciotto/00).

L'aggiudicatario eseguirà il taglio del legnatico, il trasporto e tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato d'oneri a rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzo o compensi di sorta, per qualsiasi ragione, anche di forza maggiore.

L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, non garantisce né la qualità, né la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi, ma si limiterà soltanto ad indicare i confini del lotto da sottoporre a taglio nell'annata silvana 2013-2014.

Il prezzo a base d'asta dei lotti è il risultato della stima del metro cubo di prodotto legnoso di latifoglia, pari a dieci quintali a peso fresco, stabilito in euro 45,00 (quarantacinque/00).

### ART. 3 - (OGGETTO)

Il materiale legnoso oggetto della vendita è costituito da legna da ardere di leccio o altro assortimento ritraibile dalle piante "in piedi" site in località "Montixeddu", su tre lotti ripartiti in Particelle e Subparticelle così costituite:

#### LOTTO 1

- 1. **SubParticella N° 40af**, di superficie pari a 0.45 ettari, su cui è previsto l'avviamento del governo a fustaia dell'esistente soprassuolo a ceduo;
- 2. **Particella N° 41**, di superficie totale pari a 01.67 ettari, su cui è previsto l'avviamento del governo a fustaia dell'esistente soprassuolo a ceduo;
- 3. **Particella N° 43**, di superficie totale pari a 02.77 ettari, su cui è previsto il passaggio della forma di trattamento da ceduo semplice a ceduo composto ;
- 4. **Sub Particella N° 44af**, di superficie pari a 01.33 ettari, su cui è previsto l'avviamento del governo a fustaia dell'esistente soprassuolo a ceduo
- 5. **Sub Particella N° 44cc** per una superficie pari a 03.13 ettari su cui è previsto il passaggio della forma di trattamento da ceduo semplice a ceduo composto;

#### LOTTO 2

- 6. **Sub Particella N° 45af,** di superficie pari a 0.38 ettari, su cui è previsto l'avviamento del governo a fustaia dell'esistente soprassuolo a ceduo
- 7. **Sub Particella N° 56af,** di superficie pari a 0.84 ettari, su cui è previsto l'avviamento del governo a fustaia dell'esistente soprassuolo a ceduo;
- 8. **Sub Particella N° 56cc**, per una superficie pari a 03.48 ettari su cui è previsto il passaggio della forma di trattamento da ceduo semplice a ceduo composto;
- 9. **Sub Particella N° 57af,** di superficie pari a 0.52 ettari, su cui è previsto l'avviamento del governo a fustaia dell'esistente soprassuolo a ceduo;
- 10. **Sub Particella N° 58af**, di superficie pari a 0.56, su cui è previsto l'avviamento del governo a fustaia dell'esistente soprassuolo a ceduo;
- 11. **Sub Particella N° 58cc**, per una superficie pari a 03.44 ettari su cui è previsto il passaggio della forma di trattamento da ceduo semplice a ceduo composto;



per lo sviluppo in agricoltura



#### LOTTO 3

- 12. **Sub Particella N° 59af**, di superficie pari a 0.47, su cui è previsto l'avviamento del governo a fustaia dell'esistente soprassuolo a ceduo;
- 13. **Sub Particella N° 75af**, di superficie pari a 0.47ettari, su cui è previsto l'avviamento del governo a fustaia dell'esistente soprassuolo a ceduo;
- 14. **Sub Particella N° 75cc**, per una superficie pari a 03.08 ettari su cui è previsto il passaggio della forma di trattamento da ceduo semplice a ceduo composto;
- 15. **Sub Particella N° 76af**, di superficie pari a 0.90 ettari, su cui è previsto l'avviamento del governo a fustaia dell'esistente soprassuolo a ceduo;
- 16. **Particella N° 78**, di superficie pari a 01.71 ettari, su cui è previsto il passaggio della forma di trattamento da ceduo semplice a ceduo composto ;

Tutte le particelle presentano il soprassuolo boschivo costituito da una lecceta naturale governata a ceduo semplice con presenza diffusa di corbezzolo e sporadica presenza di roverella.

La provvigione, calcolata nell'anno 2011, risulta omogenea e pari a circa 140 mc/ha.

L'utilizzazione delle suddette particelle dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni previste nel "Piano di Assestamento Forestale dell'Azienda Monte Pascoli regionale sita in località "Is Capellas", agro del comune di Villanovatulo" (PdA), redatto dal Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - CFVA e approvato dall'Amministrazione Provinciale di Cagliari – Ufficio Vincolo Idrogeologico – con Risoluzione Dirigenziale n. 18 del 04/06/2013 ai sensi dell'art. 130 del R.D.L. n. 3267/1923, e successivo aggiornamento 2013 approvato dall'Amministrazione Provinciale di Cagliari con Risoluzione Dirigenziale n. 28 del 03/10/2013.

#### ART. 4 - (MODALITA' DI VENDITA)

La vendita avrà luogo mediante pubblico incanto da aggiudicarsi, separatamente per ogni singolo lotto, alla migliore offerta, con offerte segrete ed esclusivamente in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 73 lettera c) del Regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n°827 e ss.mm.ii.

I partecipanti potranno presentare offerte per uno o più lotti, distinti tra loro.

Il concorrente dovrà presentare offerte separate per ogni singolo lotto indicando il prezzo offerto superiore all'importo a base d'asta del singolo lotto.

Non sono ammesse offerte al ribasso o di importo pari al prezzo posto a base d'asta.

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di presentazione di un'unica offerta valida.

#### ART. 5 - (SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA)

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8 del medesimo D.Lgs. 163/2006, iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la attività e servizi oggetto della presente procedura di gara.

I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni previste come cause di esclusione dalle gare dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

In particolare, ai sensi del citato art. 38, comma 1 lett. f) saranno esclusi dalla procedura di gara:

a) coloro che abbiano in corso con l'Agenzia Laore Sardegna contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l'Agenzia stessa per qualsiasi altro motivo;





Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura

- b) coloro che non abbiano corrisposto all'Agenzia Laore le somme dovute in base alla liquidazione dei precedenti verbali di collaudo di altre vendite;
- c) coloro che siano incorsi in sanzioni penali o amministrative per gravi o reiterate violazioni delle norme in materia forestale o ambientale ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e ss.mm.ii.

L'Agenzia Laore potrà effettuare verifiche sull'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, anche in collaborazione del Servizio Ispettorato Forestale del C.F.V.A. di Cagliari.

## ART. 6 - (AGGIUDICAZIONE)

L'offerta presentata in sede di gara rimarrà valida per almeno 120 gg. dalla presentazione.

Il concorrente che si aggiudica l'incanto sarà pertanto vincolato alla firma del contratto.

Nel caso di mancata firma del contratto per causa dell'aggiudicatario si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

L'Ente proprietario non è vincolato fino a quando non sarà stipulato il contratto di vendita.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale presso la sede dell'Agenzia Laore Sardegna.

### ART. 7 – (CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA)

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo posto a base d'asta di ogni singolo lotto, costituita mediante:

- assegno circolare non trasferibile intestato "Economo Laore Sardegna" oppure
  - 2. fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

Al concorrente aggiudicatario il deposito cauzionale provvisorio sarà svincolato e restituito solo a seguito della stipulazione del contratto.

Nei casi in cui l'aggiudicatario non abbia i requisiti dichiarati e gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione o receda dall'acquisto, o non versi il corrispettivo dovuto per l'acquisto nei termini previsti l'Agenzia Laore Sardegna incamererà la cauzione, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

All'atto del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione.

Tale cauzione garantisce all'Agenzia Laore il puntuale rispetto dei termini e le corrette modalità di esecuzione del servizio, essa dovrà essere prestata nelle forme di legge.

Se l'aggiudicatario non costituisce la cauzione definitiva nei termini previsti, l'Agenzia Laore potrà senz'altro incamerare la cauzione provvisoria e disporre liberamente per l'aggiudicazione al secondo offerente, ove esista, ovvero disporre per una nuova gara.

### ART. 8 - (CONSEGNA)

A seguito della aggiudicazione definitiva della procedura si procederà alla firma del contratto di vendita.





Entro 10 giorni dalla stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà prendere in consegna il lotto boschivo da utilizzare, salvo cause di forza maggiore non dipendenti da responsabilità dell'aggiudicatario.

A seguito della firma del contratto sarà data notizia all'Ispettorato Ripartimentale di Cagliari al fine di concordare il giorno, entro il suddetto termine, in cui un proprio incaricato parteciperà alla consegna.

Il giorno stabilito il rappresentante dell'Agenzia Laore Sardegna, previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale, procederà alla consegna con la stesura di apposito verbale di consegna.

Se l'aggiudicatario rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e sentito l'Ispettorato Ripartimentale di Cagliari, potrà essere data, entro il termine prefissato, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del Capitolato d'Oneri e degli oneri relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i limiti stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal termine ultimo stabilito di 10 giorni dalla firma del contratto, anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorso un mese senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto vendutole, l'Ente proprietario dovrà procedere alla risoluzione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incameramento del deposito cauzionale.

# ART. 9 - (INIZIO LAVORI)

L'aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto all'Agenzia Laore e alla Stazione Forestale di Isili la data di inizio lavori che, comunque, dovrà essere compresa tra l'inizio e la fine dell'annata silvana 2013/2014.

## ART. 10 - (DURATA DEI LAVORI)

Il taglio delle piante su tutte le particelle e sub particelle di cui all'art. 3 dovrà essere terminato **entro il termine dell'annata silvana 2013-2014**, tenuto conto delle prescrizioni del Piano e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente 23 agosto 2006, n.24/C.F.V.A.

Lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla stessa data salvo eventuali proroghe.

Qualora il materiale dovesse restare sul posto oltre i trenta giorni sarà considerato di proprietà dell'Agenzia Laore Sardegna che potrà liquidarlo con altre forme.

### ART. 11 - (PROROGHE)

La proroga dei termini stabilita dall'art. 10 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere richiesta dall'aggiudicatario all'Agenzia Laore Sardegna previa determinazione di autorizzazione rilasciata dal Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari così come disposto dalle P.M.P.F.





### ART. 12 - (MODALITA' DI ESECUZIONE DEL TAGLIO)

Il taglio del materiale legnoso ritraibile dalle piante "in piedi" radicate nel bosco ceduo di leccio in località "Montixeddu" nei lotti posto in vendita dovrà essere eseguito con le seguenti modalità:

### Subparticelle da avviare ad alto fusto (AF).

Rilascio di circa 1.800 soggetti ad ettaro, scelti tra le migliori piante di leccio per portamento, diametro e altezza, che siano nate da seme. In carenza di tali soggetti va rilasciato il miglior pollone di leccio per portamento e dimensione presente sulle ceppaie. Il diametro minimo dei rilasci deve comunque essere superiore ai 7 – 8 cm, e l'equidistanza massima tra le stesse piante rilasciate deve essere di circa 2,2 metri.

## Subparticelle con trattamento a ceduo composto (CC).

Abbattimento delle matricine in eccesso, sino al rilascio di un numero pari a 250 piante ad ettaro, scelte tra quelle di diametro maggiore/uguale a 13 cm e miglior portamento, con eventuale rilascio di polloni di leccio del piano ceduo, scelti tra quelli di maggiori dimensioni e portamento, finalizzati a svolgere la funzione di matricine. Le matricine dovranno essere rilasciate sul terreno con equidistanza tra le stesse pari a circa 6 m.

Taglio a raso dei polloni sulle ceppaie, con esclusione degli eventuali rilasci idonei per le finalità di cui sopra.

N.B. Le sub particelle ad Alto Fusto sono identificate nella cartografia del PdA per una profondità di 50 metri rispetto alla strada adiacente


Lotto	Particella	SubPart.	Superficie (Ettari)	Governo	Ripresa 2013 (Quintali)	Prezzo unitario per lotto IVA esclusa (Euro)	
1	40	AF	0,45	Alto Fusto	298	40.612,00	
1	41		1,67	Alto Fusto	1.097		
1	43		2,77	Ceduo composto	3.172		
1	44	AF	1,33	Alto Fusto	875		
1	44	CC	3,13	Ceduo composto	3.583		
	Totali		9.35	·	9.025		
2	45	AF	0,38	Alto Fusto	251	42.498,00	
2	56	AF	0,84	Alto Fusto	555		
2	56	CC	3,48	Ceduo composto	3.984		
2	57	AF	0,52	Alto Fusto	343		
2	58	AF	0,56	Alto Fusto	365		
2	58	CC	3,44	Ceduo composto	3.946		
Totali		9.22		9.444			
3	59	AF	0,47	Alto Fusto	309		
3	75	AF	0,47	Alto Fusto	309	1	
3	75	CC	3,08	Ceduo composto	3.530	30.118,00	
3	76	AF	0,90	Alto Fusto	591	]	
3	78		1,71	Ceduo composto	1.954		
	Totali		6.63		6.693		
Totale lotti 1, 2, 3		25,20		25.162	113.228,00		

Lo schema precedente rappresenta i quantitativi massimi di legna asportabile ed il prezzo a base d'asta applicato al lotto da sottoporre a taglio suddiviso per particelle secondo le seguenti planimetrie:



Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura









Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura











ART. 13 - (RIPULITURA DELLA TAGLIATA)

La ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo entro il quale la stessa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni sono quelle stabilite dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti.

La ramaglia e gli arbusti tagliati per consentire l'estrazione, lo sgombero di passaggi ed altro, non potranno essere abbandonati sul terreno, ma dovranno essere via via raccolti trasportati e concentrati in spazi vuoti.

Per quanto riguarda il periodo di tempo entro il quale l'asportazione della ramaglia e degli arbusti tagliati dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, si osservano le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Sardegna.

Le bottiglie, le buste di plastica, i contenitori di olio ed ogni altro materiale di rifiuto, dovranno essere ritirati e conferiti ai deputati centri di raccolta. Le inosservanze saranno perseguite ai sensi delle leggi vigenti in materia di inquinamento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura

L'aggiudicatario è responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tali inosservanze.

### ART. 14 - (VIABILITÀ)

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti. L'apertura di nuove piste d'esbosco è subordinata alle prescrizioni dettate dall'art. 57 delle P.M.P.F. nonché, se del caso, dalle autorizzazioni rilasciate dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione, Ufficio Tutela del Paesaggio della Provincia di CAGLIARI e dal Comune di Villanova Tulo. L'apertura ex novo di viabilità carrozzabile che comporta la realizzazione di opere d'arte deve essere autorizzata ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e dell'art. 56 delle PMPF.

### ART. 15 - (DANNI ALLA VIABILITÀ)

L'aggiudicatario è obbligato a:

- 1. riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, etc. danneggiati o distrutti o qualunque altro danno arrecato alla proprietà dell'Ente nell'utilizzazione e nel trasporto del materiale:
- 2. esonerare e rivalere comunque l'ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei prodotti, passaggi, vie. etc.

### ART. 16 - (RICOVERI)

L'aggiudicatario non potrà costruire nell'ambito del lotto tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente e del CFVA. L'autorizzazione è vincolata al parere dell'autorità competente che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, che dovrà altresì distruggere e sgomberare allo spirare del termine stabilito dall'art. 25 del presente Capitolato d'Oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

#### ART. 17 - (VIGILANZA E CONTROLLI)

Durante le lavorazioni, nonché alla fine delle lavorazioni, il personale forestale del CFVA procederà, in presenza dell'aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale.

Tale verbale, in ogni caso, sarà sottoposto al giudizio del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, il personale forestale del CFVA darà corso ai provvedimenti sanzionatori.

### ART. 18 - (SORVEGLIANZA)

La sorveglianza sui cantieri di lavoro sarà a totale carico dell'aggiudicatario, il quale non potrà reclamare alcunché all'Ente proprietario per furti di legname, in piedi o già abbattuto, o ammanchi nell'attrezzatura di proprietà dell'aggiudicatario stesso.

### ART. 19 - (PAGAMENTI)

Il pagamento avverrà con le seguenti modalità:

- 1/2 alla consegna del Lotto di cui all'art. 8 (annata silvana 2013-2014);
- 1/2 a metà dell'intervento di taglio sulle particelle inteso in termini di superficie utilizzata;

Non sono ammessi pagamenti dilazionati e se ciò dovesse verificarsi dovranno essere preventivamente e tempestivamente concordati con l'Ente appaltante nei modi di legge.





Sugli eventuali pagamenti dilazionati verranno applicati gli interessi di mora ("tasso legale") così calcolato: "tasso di riferimento" maggiorato di 8 punti percentuali ("margine") su base annua.

### ART. 20 - (DIVIETO DI CESSIONE)

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto.

La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti.

#### ART. 21 - (OSSERVANZA DELLE NORME)

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto in oggetto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato, sia delle prescrizioni previste nel PdA e di quelle impartite dal CFVA, dai regolamenti e dalle leggi vigenti in materia.

## ART. 22 - (INTRODUZIONE DI ALTRO MATERIALE)

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni.

# ART. 23 - (PENALITÀ)

Per ogni pianta non assegnata al taglio che sarà utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario pagherà all'Agenzia LAORE il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo. Saranno inoltre applicate le sanzioni previste dall'art. 61 delle P.M.P.F. vigenti qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, e l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento del Regio Decreto Legge 30.12.1923, n° 3267, approvato con R.D. 16.05.1926 n° 1126.

La valutazione circa i danni evitabili o inevitabili conseguenti all'utilizzazione boschiva verrà eseguita dal personale del C.F.V.A.

## ART. 24 - (SOSPENSIONE DA PARTE DEL C.F.V.A.)

L'Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Cagliari si riserva la facoltà di sospendere il taglio, con comunicazione spedita con raccomandata con avviso di ricevimento all'aggiudicatario, qualora, malgrado gli avvertimenti degli agenti forestali, questi persista nell'utilizzazione non conforme alle norme contrattuali ed alle vigenti leggi in materia.

Qualora dall'utilizzazione non conforme a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalla vigente legislazione in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la produttività e la consistenza boschiva, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli agenti forestali e ratificata per iscritto entro 2 gg. lavorativi dall'Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente, fatta salva all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della risoluzione del contratto e dei conseguenti provvedimenti. In ogni caso il taglio non potrà essere ripreso fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come stima provvisoria dell'Ispettorato predetto, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

# ART. 25 - (TERMINE DELL'UTILIZZAZIONE – COLLAUDO)

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa.

Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione, qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente e all'Ispettorato Ripartimentale del



per lo sviluppo in agricoltura



C.F.V.A. competente. In tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione all'Ispettorato Forestale.

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, da un funzionario dell'Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Cagliari entro tre mesi dalla data della chiusura dell'utilizzazione. A cura dell'Ente appaltante, nella domanda di collaudo verranno indicati gli estremi dei versamenti che l'impresa aggiudicataria ha effettuato per il pagamento della massa legnosa estratta. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo, al quale potranno farsi rappresentare; in caso di mancato intervento, il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale.

### ART. 26 - (STIMA DEI DANNI)

L'amministrazione dell'Ente potrà rivalersi sull'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni, ivi contenuta, o altri addebiti ivi ritenuti.

# ART. 27 - (VERSAMENTO DI INDENNIZZI E PENALITÀ)

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate alla tesoreria dell'Agenzia Laore al più tardi entro 30 giorni dalla notificazione del verbale amministrativo e di collaudo.

In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salvo ogni azione dell'Ente.

### ART. 28 - (DANNI A PERSONE O COSE)

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso l'Ente, quanto verso gli operai o chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose qualunque ne sia la natura o la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere, a termini di legge, a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai o dei lavoratori.

### ART. 29 - (RESPONSABILITÀ DELL'ENTE)

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

### ART. 30 - (RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO)

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per l'estrazione e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

### ART. 31 - (RICONSEGNA DEL LOTTO)

Avvenuto il collaudo da parte del funzionario del Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Cagliari, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario.

Il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa, sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto dell'articolo 28.





### ART. 32 - (CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE)

La definizione delle controversie e contestazioni che potessero insorgere tra la stazione Appaltante e il concessionario, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Cagliari.

## ART. 33 - (APPLICAZIONE DI ALTRE NORME)

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare, per il personale assunto per l'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato d'oneri, i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, nonché provvedere al pagamento di tutti gli oneri previdenziali assicurativi e dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro previsti dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare e far rispettare, durante l'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato d'oneri, la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. ponendo in essere quanto necessario per garantire la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicano le norme del D.Lgs. 163 del 2006.

### ART. 34 (CLAUSOLE PREVISTE DALL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, si intendono specificatamente approvate le clausole di cui agli articoli precedenti.

Data		
Firma per piena accettazione delle condizioni prescritte		

Agli effetti tutti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione del presente capitolato ed in particolare degli articoli:

Art. 2 (Prezzo a base d'asta), Art. 6 (Aggiudicazione), 7 (Cauzione provvisoria e definitiva), Art. 8 (Consegna), Art. 9 (inizio lavori), Art. 10 (Durata dei lavori), Art. 12 (Modalità di esecuzione del taglio), Art. 13 (Ripulitura della tagliata), Art. 15 (Danni alla viabilità), Art. 16 (Ricoveri), Art. 17 (Vigilanza e controlli), Art. 19 (Pagamenti), Art. 20 (Divieto di cessione), Art. 21 (Osservanza delle norme), Art. 23 (Penalità), Art. 24 (Sospensione da parte del C.F.V.A.), Art. 25 (Termine dell'utilizzazione - Collaudo), Art. 26 (Stima dei danni), Art. 30 (Responsabilità dell'aggiudicatario), Art. 31 (Riconsegna del lotto), Art. 32 (Controversie – Foro competente) che intende approvare come qui riportato e che approva tutti specificamente.

Firma per piena accettazione
delle condizioni prescritte